



BANDO DI CONCORSO PER 1 ASSEGNO DI RICERCA AREA SCIENTIFICA “INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI -
LINEA DI RICERCA: “RICERCA E SVILUPPO SU ANTENNE PER APPLICAZIONI DI
TELECOMUNICAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL
LABORATORIO CONGIUNTO LEA2”
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

D.R. Rep. 104
Prot. n. 4006 - III/11
28 GEN. 2011

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 746 del 31.10.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge n. 241 del 07.08.1990 recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
- Visto il D.R. n. 1037 del 30.05.2007, pubblicato sul B.U. n.69, con il quale è stato emanato il *Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- Vista la legge n. 104 del 5.2.1992 relativa all'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Vista la Legge n. 127 del 15.5.1997, in merito allo snellimento dell'attività amministrativa dei procedimenti di controllo e decisione, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ed in particolare l'art.51 - comma 6 che prevede la possibilità per le Università di conferire Assegni per la collaborazione ad attività di Ricerca;
- Viste le Delibere del Senato Accademico del 4 maggio, 1° giugno e 6 luglio 1998 e 7 febbraio 2000 nelle quali sono stati regolamentati gli assegni di ricerca, decidendo che gli stessi abbiano durata annuale e che possano essere rinnovati nel limite massimo di quattro anni, nei limiti delle disponibilità finanziaria e previa valutazione annuale del Senato stesso dell'attività svolta dall'interessato nella struttura di ricerca ospitante, ed in cui è stato altresì approvato lo schema del bando di concorso;
- Visto il verbale del Senato Accademico del 1° marzo 1999 con il quale è stata disciplinata la regolamentazione degli Assegni di Ricerca basati su finanziamenti esterni;
- Vista la Legge n. 150 del 7.6.2000, inerente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.L.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Visto il D.R. n. 418 del 24.4.2001, pubblicato sul B.U. dell'Università degli Studi di Siena il 26.5.2001, con il quale è stato emanato il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Siena;
- Visto il verbale del Senato Accademico del 5 novembre 2001 nel quale viene stabilito che la partecipazione ai concorsi per assegni di ricerca sia aperta anche ai cittadini extracomunitari;



- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il codice in materia di protezione di dati personali;
- Visti i DD.MM. con cui sono state dettate le procedure per l'attivazione di assegni di ricerca ed il loro conferimento, ed in particolare il D.M. 45 del 26 febbraio 2004 con cui l'importo annuo degli assegni è stato rideterminato nella misura minima di 16.138 euro al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante;
- Visto il verbale del Senato Accademico del 7 marzo 2005 nel quale è stata prevista la possibilità di bandire assegni di ricerca di durata annuale o di multipli di anno, fino al massimo del quadriennio già previsto;
- Visto il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, con il quale è stato emanato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28.11.2005, n.246;
- Considerata la necessità di introdurre regole interne finalizzate al rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 51, comma 6 della Legge n. 449 del 27.12.1997;
- Vista la delibera n.15 dell'8 giugno 2009 con cui il Senato Accademico stabilisce che *"L'assegno per collaborazione ad attività di ricerca non può essere conferito con lo stesso soggetto, ovvero, nel caso in cui il titolare abbia usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, nel limite corrispondente alla differenza tra gli otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa. Nel computo degli otto anni rientrano anche gli assegni relativi ad una diversa ricerca o attivati presso altri Atenei o Enti di ricerca"*;
- Vista la delibera n. 6/2 del 26 agosto 2010 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione relativo all'emanazione di un bando per 1 assegno di ricerca di durata annuale eventualmente rinnovabile, per il Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/02 Campi elettromagnetici, con fondi derivanti dalla convenzione tra l'Università degli Studi di Siena e LEA UNINSIEME USA, Inc (LEA-USA), avente come linea di ricerca "Ricerca e sviluppo su antenne per applicazioni di telecomunicazioni ad alto contenuto di innovazione nell'ambito delle attività del Laboratorio Congiunto LEA2";
- Visto l'esito del Consiglio di Amministrazione del 18.10.2010 nel quale è stata approvata la convenzione di cui sopra;
- Considerata l'urgenza di avviare le procedure per l'attivazione dell'assegno di ricerca;
- Visto il D.R. Rep. 101 prot. n. 3910 - III/11 del 28.01.2011 con cui viene approvato l'avvio della procedura per l'emanazione del suddetto bando vincolando l'efficacia della selezione stessa, e quindi il conferimento dell'assegno di ricerca al vincitore, all'avverarsi della condizione che i fondi sopraindicati siano effettivamente disponibili sul bilancio di Ateneo;
- Considerato che il candidato risultato vincitore del predetto assegno dovrà seguire la predetta linea di ricerca;

DECRETA

Art.1 - OGGETTO DEL BANDO

L'Università degli Studi di Siena bandisce un concorso per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 Assegno per collaborazione ad attività di Ricerca (di seguito indicato come Assegno di Ricerca), per l'Area Scientifica Ingegneria industriale e dell'informazione - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/02 Campi elettromagnetici - Linea di ricerca "Ricerca e sviluppo su antenne per applicazioni di telecomunicazioni ad alto contenuto di innovazione nell'ambito delle attività del Laboratorio Congiunto LEA2".

Art.2 - CARATTERISTICA DELL'ASSEGNO DI RICERCA

L'Assegno di Ricerca è attribuito per una durata annuale, eventualmente rinnovabile.

Il rinnovo viene effettuato annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate per ogni anno, previa valutazione da parte del Senato Accademico dell'attività svolta dall'interessato nella struttura di ricerca ospitante, risultante dall'apposita relazione prevista dal successivo art.8. L'importo dell'Assegno di Ricerca è fissato in 16.138 euro annui al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, che sarà attribuito al beneficiario in rate mensili.

Secondo quanto disposto dall'art.51 - comma 6 - della Legge 449/97, agli Assegni di Ricerca si applicano, in materia fiscale le disposizioni di cui all'art.4 della Legge 476 del 13.8.1984, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in materia previdenziale quelle di cui all'art.2 - commi 26 e seguenti - della Legge 335 dell'8.8.1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegno per collaborazione ad attività di ricerca non può essere conferito con lo stesso soggetto, ovvero, nel caso in cui il titolare abbia usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, nel limite corrispondente alla differenza tra gli otto anni e il periodo di effettiva fruizione della borsa. Nel computo degli otto anni rientrano anche gli assegni relativi ad una diversa ricerca o attivati presso altri Atenei o Enti di ricerca.



Non è ammesso il cumulo degli Assegni di Ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli Assegni.

Art.3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare domanda per il conferimento della titolarità dell'Assegno di Ricerca quanti, in possesso di Diploma di Laurea rilasciato secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 o di Laurea Specialistica/Magistrale, abbiano già dato prova di attitudine alla ricerca scientifica e che siano pertanto in possesso di un idoneo curriculum scientifico attestato, per esempio, da valide pubblicazioni, dal titolo di Dottore di Ricerca, da diplomi di specializzazione, da master e/o da attività di ricerca presso Enti pubblici o privati sia in Italia sia all'estero.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti.

Art.4 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto n.55 - 53100 SIENA, e possono essere presentate direttamente, spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviate per via telematica (fax o posta elettronica), entro il termine perentorio del **28 FEB. 2011**

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Concorsi dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate tramite fax (0577 - 232227) e tramite posta elettronica (concorsi@unisi.it) la data del terminale di questa Università che le riceve. Nel caso di invio tramite posta o via telematica l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Concorsi di questo Ateneo (tel. 0577 232266 - 232228). Si evidenzia che alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nelle domande il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- l'Area Scientifica ed il settore scientifico disciplinare per il quale intendono essere ammessi al concorso;
- la cittadinanza posseduta;
- i cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i cittadini di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver mai riportato condanne penali;
- il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica/magistrale e sua specificazione, indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l'Università che lo ha rilasciato;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- la lingua straniera prescelta, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, per il colloquio;
- se sono o sono stati titolari di Assegno di ricerca;



- se usufruiscono o hanno usufruito di borsa per il Dottorato di Ricerca;

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato

- A) elenco sottoscritto dei titoli e pubblicazioni, le cui categorie sono indicate nel successivo art.6;
- B) curriculum vitae sottoscritto e con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.

Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche non presentati in originale o in copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva (Allegato B), ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviate per posta o per via telematica deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (allegato B).

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 16/204 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio del presente concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli o pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione allegati ad altre domande di partecipazione a concorsi.

Art.5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice, nominata, con Decreto del Rettore, è composta da tre esperti, di cui uno esterno all'Ateneo, designati dal Senato Accademico.

Art.6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

Il concorso è per titoli e colloquio.

La selezione consisterà in una valutazione comparativa dei candidati.



Alla prima riunione la Commissione prende visione dell'elenco dei partecipanti, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del C.P.C. ed, in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro o con i candidati, dopodiché nomina il Presidente e il Segretario.

La Commissione stabilisce quindi i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni da formalizzare nei relativi verbali.

Nel valutare il curriculum complessivo del candidato la Commissione dovrà tenere conto dell'arco temporale in cui esso si è sviluppato.

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- originalità ed innovatività della produzione scientifica e sua congruenza con i settori scientifico disciplinari compresi nell'area scientifica per la quale è stato bandito il concorso;
- apporto individuale del candidato.

Tra i titoli accademici e professionali posseduti, sono in ogni caso da valutare specificamente:

- il conseguimento del dottorato di ricerca;
- il conseguimento di diplomi di specializzazione;
- la frequenza di corsi di perfezionamento o master;
- l'ammissione all'ultimo anno di corsi di dottorato di ricerca;
- l'attività di ricerca documentata presso Enti pubblici o privati con contratti, borse di studio, borse post-dottorato o incarichi, sia in Italia sia all'estero secondo la loro attinenza con l'attività da svolgere, a giudizio della Commissione Giudicatrice.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della Commissione Giudicatrice o con terzi saranno preliminarmente esaminate dalla Commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto a motivata valutazione.

La Commissione esprimerà quindi un giudizio collegiale sulle pubblicazioni scientifiche e sui titoli individuando i candidati da ammettere al colloquio.

Il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca nell'Area Scientifica oggetto dell'Assegno, attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla linea di ricerca indicata nel presente bando, oltre all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà inviato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. E' possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciare.

Il colloquio è pubblico.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per il colloquio saranno considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art.7 - GRADUATORIA DEL CONCORSO

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

Nel rispetto e attuazione di quanto indicato nella delibera della Giunta Regionale citata in premessa, a parità di merito è preferito il candidato di genere femminile.

L'università degli Studi di Siena si impegna, sempre nel rispetto della predetta delibera, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia.



La graduatoria di merito, unitamente alla individuazione del vincitore del concorso, è approvata con provvedimento del Rettore, è immediatamente efficace ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Siena.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art.8 - STIPULA CONTRATTO PER ATTRIBUZIONE ASSEGNO DI RICERCA

Il candidato risultato vincitore, nel limite fissato dall'art.1 del presente Bando, sarà invitato, a mezzo Telegramma o lettera Raccomandata A.R., a presentarsi presso i competenti Uffici dell'Università degli Studi di Siena per stipulare un contratto che regoli la sua attività, conformemente a quanto previsto dai DD.MM. con cui sono state dettate le procedure per l'attivazione di assegni di ricerca ed il loro conferimento.

L'Amministrazione si riserva di accertare il possesso da parte del beneficiario dell'Assegno di Ricerca, dei requisiti prescritti: in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica all'attività prevista dal contratto, il vincitore che sarà chiamato per la stipula del contratto, sarà sottoposto a visita medica da parte del Medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sarà rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneità.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.

Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenti per la sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito e non inizi contestualmente la propria attività di collaborazione come in esso stabilita, decade dal diritto di stipula del contratto medesimo. In tal caso, e solo in questo caso, verrà convocato il primo degli idonei.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Il contratto, sottoscritto dal Rettore dell'Università di Siena e dal titolare dell'Assegno di Ricerca, dovrà contenere:

- C) la data di inizio dell'attività;
- D) il termine finale del contratto e le modalità per il suo eventuale rinnovo;
- E) l'importo complessivo dell'Assegno di Ricerca, da erogarsi in rate mensili;
- F) l'Area Scientifica di riferimento;
- G) l'indicazione della struttura scientifica, dell'Università degli Studi di Siena, ospitante l'attività oggetto del contratto, che è incaricata della verifica e che dovrà redigere un mese prima del termine dell'Assegno una relazione sull'attività svolta dal titolare dello stesso, utile anche per l'eventuale rinnovo secondo i criteri e le modalità fissati dal Senato Accademico.

L'attività che il titolare dell'Assegno di Ricerca sarà chiamato ad espletare dovrà presentare le seguenti caratteristiche, il cui rispetto dovrà essere garantito dal soggetto individuato ai sensi del precedente punto E.:

1. carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
2. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
3. svolgimento in condizioni di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza orario di lavoro predeterminato.

Non può essere titolare di Assegno di Ricerca il personale di ruolo delle Università, degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano, degli Enti Pubblici e delle Istituzioni di Ricerca di cui all'art.8 del D.P.C.M. 593 del 30.12.1993, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

Il titolare di Assegno di Ricerca in servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.



La titolarità degli Assegni non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art.9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n.55 – SIENA, titolare del trattamento.

Art.10 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I candidati possono richiedere la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

A tal fine l'Ufficio Concorsi comunicherà agli interessati le modalità e il termine entro cui provvedere al ritiro.

Trascorso tale La restituzione sarà effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto, previa comunicazione scritta.

Art.11 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

Per le finalità previste dalla Legge 241/7.8.1990, il Responsabile dei procedimenti inerenti il concorso di cui al presente bando è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Concorsi di questa Università.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni generali in materia, ed in particolare quelle previste dal Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. 418 del 24.4.2001 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Siena il 26.5.2001.

28 GEN. 2011

Visto

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Bruni

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ines Fabbro



Il Rettore

Prof. Angelo Riccaboni